

FEDERANZIANI

STATUTO

Articolo 1

Federanziani è un'associazione nazionale senza fini di lucro, che ha come primaria finalità quella di federare le associazioni, centri anziani, che si occupano della tutela sociale, sanitaria, economica etc, dei soggetti anziani, che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazioni, l'identità di genere e ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l'ambiente sociale e naturale.

Articolo 2

I valori su cui si fonda l'azione di Federanziani sono:

- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;
- la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Articolo 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di creare una organizzazione che, attingendo alle specifiche competenze istituzionali e/o professionali degli associati:

- promuova incontri con altre organizzazioni italiane e straniere, aventi le medesime finalità;
- organizzi convegni e simposi nazionali ed internazionali;
- collabori con le istituzioni e le associazioni interessate ai problemi inerenti alla tutela della salute pubblica, ivi comprendendo interventi nei settori agro-alimentare, dermocosmetico, cosmetico, presidi medici, e quant'altro destinato al trattamento delle patologie e degli inestetismi connessi all'invecchiamento umano;
- patrocini la pubblicazione di opere divulgative a favore degli anziani e non;
- promuova la divulgazione della cultura di un nuovo stile di vita che favorisca un sano invecchiamento, attraverso tutti i mezzi di comunicazione;
- tuteli la categoria degli anziani con ogni mezzo e forma;
- promuova la formazione e l'aggiornamento di personale parasanitario, sanitario o socio-assistenziale destinato alla gestione delle problematiche della terza età ;

- promuova la costituzione di organismi (associazioni, cooperative, ecc.) destinate alla assistenza sociale o sanitaria di soggetti anziani, soggetti parzialmente disabili e disabili;

- promuova all'interno dei centri anziani ogni attività volta alla socializzazione e al benessere degli stessi come il turismo sociale, la prevenzione, formazione e informazione nell'ambito sanitario, tecnologico, delle attività fisiche ed intellettuali.

Articolo 4

Federanziani è una associazione nazionale articolata in Comitati provinciali.

I Comitati provinciali sono retti da propri statuti ed hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale.

I Comitati provinciali possono dare vita a Coordinamenti regionali.

Articolo 5

A Federanziani possono affiliarsi associazioni che ne condividano gli scopi, e che abbiano attinenza con la tutela dei soggetti anziani.

Tali Associazioni sono rette da propri statuti, conservano la propria fisionomia giuridica e la propria autonomia amministrativa e patrimoniale.

Articolo 6

I Comitati provinciali, i Coordinamenti regionali, le Associazioni affiliate, le socie e i soci hanno il dovere di:

- a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
- c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutte le socie e tutti i soci, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Federanziani per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dalle socie e dai soci. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 8

Possono aderire ad Federanziani le persone fisiche, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, e giuridiche che ne condividono gli scopi.

Gli associati sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale.

Ai fini dell'adesione a Federanziani, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione al Presidente di un Comitato provinciale Federanziani o di una Associazione affiliata.

La tessera è unica e di proprietà di Federanziani.

Articolo 9

Il rapporto associativo cessa per:

- a) recesso;
- b) esclusione;
- c) morte.

La socia o il socio che intenda recedere da Federanziani deve darne comunicazione scritta al Presidente del Comitato provinciale presso il quale è iscritto. Il Consiglio direttivo, nella prima seduta utile prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.

Il Consiglio direttivo di un Comitato provinciale, salvo quanto previsto dall'articolo 22, può escludere, con delibera motivata, un proprio iscritto che non rispetti le regole statutarie e/o le delibere degli organi sociali.

Articolo 10

Il Comitato provinciale è composto dalle socie e dai soci Federanziani, dalle Associazioni, dai Centri Anziani, residenti nella provincia di competenza del Comitato.

Il Consiglio nazionale può attribuire ad un Comitato provinciale le socie e i soci residenti in altre province qualora e fino a quando le stesse siano prive di un proprio Comitato provinciale.

Le socie e i soci possono scegliere, al momento dell'iscrizione, di essere iscritti ad un Comitato provinciale diverso da quello competente in base alla residenza.

Il Comitato provinciale si articola internamente secondo propri criteri per il perseguimento egli obiettivi statutari propri e dell'Associazione.

Il Congresso provinciale si tiene almeno ogni cinque anni e comunque tutte le volte che viene convocato il Congresso nazionale per eleggere i propri delegati. Al Congresso provinciale, nel caso di elezione di delegati al Congresso nazionale, partecipa un componente della Segreteria nazionale o suo delegato.

Il Congresso provinciale elegge un Presidente, rappresentante dell'organizzazione territoriale e un consiglio direttivo, numericamente composto secondo le esigenze locali.

La convocazione del Congresso provinciale dovrà essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e dovrà comunque essere affissa almeno 30 giorni prima, oltre che nella sede del Comitato provinciale, anche nelle sedi delle Associazioni affiliate presenti sul territorio di competenza, al fine di rendere possibile la partecipazione di tutte le socie e di tutti i soci.

Articolo 11

Il Coordinamento regionale è costituito dai Comitati provinciali presenti sul territorio regionale attraverso la convocazione di un Congresso regionale secondo le modalità stabilite da un Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Al Congresso regionale partecipano, con uguale numero di delegati, i Comitati provinciali e possono partecipare delegati delle Associazioni affiliate presenti sul territorio regionale.

Il Congresso regionale approva un Regolamento o Statuto che preveda un organismo dirigente regionale di cui facciano parte, in numero eguale di rappresentanti, i Comitati provinciali presenti sul territorio regionale. Il Coordinamento regionale elegge un Presidente regionale, che rappresenti il Coordinamento nelle varie istanze istituzionali, politiche e sociali di livello regionale o nelle province in cui non sia presente un Comitato provinciale.

Articolo 12

Le Associazioni affiliate concorrono alla vita associativa di Federanziani, nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto nazionale.

Esse danno vita alla Assemblea delle Associazioni affiliate, da convocarsi almeno una volta all'anno e ogni qual volta si svolga il Congresso nazionale.

Alla Assemblea, convocata dal Presidente nazionale, partecipano i Presidenti, o loro delegati, di ogni Associazione affiliata. Essa può approvare ordini del giorno e raccomandazioni da inviare al Congresso nazionale e nomina i propri delegati al Congresso nella misura del 10% sul totale dei delegati previsto.

Articolo 13

Le socie ed i soci tesserati ad Federanziani, che hanno regolarmente pagato la quota sociale, hanno diritto a:

- a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse da Federanziani, ivi comprese le attività di servizio;
- b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità da Federanziani;
- c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi;
- d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dai regolamenti.

Tutti i soci sono tenuti a:

- a) osservare lo Statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;
- b) far conoscere ed affermare gli scopi di Federanziani e contribuire a definire e realizzare i programmi;
- c) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo Statuto.
- d) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti.

Articolo 14

Tutti i soci individuali e collettivi di Federanziani aderiscono contestualmente alla Federazione i acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

Articolo 15

Federanziani garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica associativa, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull'attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni.

Articolo 16

Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un quinto dei presenti.

Articolo 17

Il Consiglio nazionale stabilisce preventivamente il numero dei delegati al Congresso. Le deleghe sono attribuite garantendo la rappresentanza di ogni Comitato provinciale.

Il Consiglio nazionale fissa il numero di deleghe a disposizione della Segreteria nazionale per garantire la presenza in Congresso di rappresentanti di organizzazioni e/o di persone che rivestono particolare importanza per l'Associazione. I delegati di Segreteria non possono superare un decimo della platea congressuale.

Sono delegati di diritto al Congresso nazionale Il Presidente nazionale, il Vice Presidente, il Segretario nazionale, i Presidenti onorari e i componenti della Segreteria nazionale.

Articolo 18

Sono organi nazionali dell'Associazione:

- a) il Congresso nazionale;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Presidente nazionale;
- d) il Vice Presidente nazionale,
- e) il Segretario nazionale;
- f) la Segreteria nazionale;
- g) il Collegio dei Revisori dei conti;

Articolo 19

Il Congresso nazionale si svolge almeno ogni cinque anni, è convocato dal Consiglio nazionale secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale stesso ed è il massimo organo deliberante di Federanziani.

Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente nazionale quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Comitati provinciali che rappresentino almeno un quarto del numero complessivo nazionale dei soci e delle socie.

Articolo 20

Il Congresso nazionale ha il compito di:

- a) discutere ed approvare il progetto associativo;
- b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
- c) eleggere il Presidente nazionale;
- d) eleggere il Vice Presidente nazionale;
- e) eleggere il Segretario nazionale;
- f) eleggere il Consiglio nazionale;
- g) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Congresso può attribuire il titolo di Presidente onorario di Federanziani agli ex Presidenti nazionali dell'Associazione.

Al Congresso nazionale partecipano con diritto di voto le delegate e i delegati eletti e nominati nel modo e nelle forme stabilite dall'articolo 10. Ogni delegata o delegato ha diritto ad un voto. La delega è uninominale e non sono ammesse subdeleghe.

Le elezioni in assemblea congressuale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno un quinto dei delegati e delle delegate presenti.

Articolo 21

Il Consiglio nazionale, eletto dal Congresso di Federanziani, è il massimo organo di direzione politica dell'Associazione tra un congresso e l'altro.

Possono far parte del Consiglio nazionale solo i soci e le socie Federanziani.

Il Consiglio nazionale è composto da un numero massimo di 60 persone. La composizione del Consiglio nazionale tiene conto di criteri di rappresentanza territoriale, di competenze tematiche. Fanno inoltre parte del Consiglio nazionale il Presidente, il Segretario e gli eventuali Presidenti Onorari. Al Consiglio nazionale partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e, qualora non ne siano componenti effettivi, i Presidenti dei Comitati provinciali e dei Coordinamenti regionali.

Articolo 22

Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni ed ha il compito di:

- a) applicare le decisioni congressuali;
- b) convocare il Congresso nazionale stabilendone le norme di convocazione secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto;

- c) eleggere, su proposta del Presidente, la Segreteria nazionale e il Vice presidente nazionale ;
- d) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;
- e) approvare le modalità di tesseramento e le quote sociali;
- f) designare propri rappresentanti negli organismi ed istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti su problemi generali e deliberare sulla adesione agli stessi;
- g) approvare ovvero revocare l'affiliazione delle Associazioni affiliate;
- h) dare vita o sospendere l'attività di un Comitato provinciale;
- i) revocare la qualifica di socio;
- l) provvedere alla sostituzione dei componenti dimissionari;
- m) procedere alla sostituzione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti nel caso in cui questi, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti;
- n) effettuare modifiche statutarie strettamente indispensabili al recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge;

I punti b, c, d, g, h, l, m, n, richiedono l'effettiva presenza al voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nazionale.

Nelle votazioni, in caso di parità, il voto espresso dal Presidente vale doppio.

Il Consiglio nazionale si dota di apposito Regolamento relativo al suo funzionamento.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno tre volte all'anno e quando ne viene fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Articolo 23

Il Presidente nazionale rappresenta l'unità di Federanziani. Il Presidente nazionale, oltre ad avere funzioni di rappresentanza legale per Federanziani, assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e ne convoca e ne presiede le riunioni. Il Presidente nazionale ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni o contratti.

Articolo 24

Il Segretario nazionale, oltre a collaborare con il Presidente nazionale nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento, coordina l'attività di Federanziani e cura i rapporti con i Comitati provinciali e le Associazioni affiliate, propone al Consiglio nazionale strumenti operativi utili al miglior funzionamento di Federanziani.

In caso di particolare necessità e urgenza propone al Presidente nazionale la sospensione cautelare dell'affiliazione delle Associazioni affiliate e l'espulsione dei soci. Il Presidente nazionale adotta tali provvedimenti che devono essere ratificati dal Consiglio nazionale.

Articolo 25

La Segreteria nazionale è composta dal Presidente nazionale, dal Vice Presidente, dal Segretario nazionale, e da altri membri eletti dal Consiglio nazionale; viene convocata e presieduta dal Presidente nazionale, garantisce l'attuazione delle decisioni del Consiglio nazionale, adotta le necessarie misure nel periodo intercorrente tra una riunione e l'altra del Consiglio nazionale e garantisce i rapporti fra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali.

Ogni componente della Segreteria nazionale opera secondo una logica di programmazione annuale delle attività, che garantisca la verificabilità, la trasparenza e la condivisione dell'azione esecutiva da parte del Consiglio nazionale.

La Segreteria nazionale propone al Consiglio nazionale la revoca dell'affiliazione di una Associazione affiliata o della qualifica di socio; elabora il bilancio e la proposta di bilancio preventivo e li presenta al Collegio dei Revisori dei conti per il controllo prima dell'approvazione da parte del Consiglio nazionale; autorizza l'uso del marchio di cui all'articolo 6.

La Segreteria nazionale, in caso di particolare necessità ed urgenza, delibera, i provvedimenti di commissariamento dei Comitati provinciali e dei Coordinamenti regionali. I Commissari potranno svolgere tutte le funzioni proprie degli organismi di direzione politica e amministrativa ordinaria locali e dovranno convocare, entro e non oltre sei mesi dalla loro nomina, un Congresso straordinario che elegga un nuovo Presidente provinciale o regionale.

Nella prima riunione utile del Consiglio nazionale il Presidente nazionale relaziona sulla situazione creatasi e sulle misure intraprese.

Articolo 26

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo,

Ha il compito di:

- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti scelti fra i soci non componenti di organismi dirigenti di pari livello che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e/o contabile. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio nazionale al quale presentano annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

Articolo 27

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;

- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Articolo 28

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 29

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

Articolo 30

Il bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio nazionale.

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

Articolo 31

In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci dei gruppi associati e recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative versate.

Articolo 32

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso nazionale appositamente convocato con il voto favorevole dei 2/3 dei delegati.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle di Federanziani, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. 460/97.

Articolo 33

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dal Congresso nazionale con maggioranza assoluta dei delegati, tranne che nel caso previsto all'articolo 22.

Articolo 34

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni contenute nel codice civile.